

REGOLAMENTO

DI

EDILIZIA ED ORNATO

DEL

COMUNE DI VICENZA

Approvato dal Consiglio Comunale nelle sedute dell' 8 Maggio e 23 Dicembre 1895;

dalla Giunta Provinciale Amministrativa l' 8 Febbraio 1896

dal Regio Ministero dei Lavori Pubblici nel Marzo 1896



VICENZA

PREM. TIPOGRAFIA COMMERCIALE

Fratelli Giuliani

REGOLAMENTO

DI

EDILIZIA ED ORNATO

DEL

COMUNE DI VICENZA

Approvato dal Consiglio Comunale nelle sedute dell' 8 Maggio e 23 Dicembre 1895;

dalla Giunta Provinciale Amministrativa l' 8 Febbraio 1896

dal Regio Ministero dei Lavori Pubblici nel Marzo 1896



VICENZA

PREM. TIPOGRAFIA COMMERCIALE

Fratelli Giuliani

INDICE



| | | |
|-------------------|---|---------------|
| Capo I. | Autorizzazione per la esecuzione dei lavori | <i>pag.</i> 5 |
| Capo II. | Prescrizioni relative alla esecuzione dei lavori » | 7 |
| Capo III. | Altezza dei fabbricati ed opere esterne . . . » | 8 |
| Capo IV. | Prescrizioni relative alla sicurezza pubblica . . . » | 13 |
| Capo V. | Prescrizioni relative all'igiene » | 16 |
| Capo VI. | Servitù d'ordine pubblico » | 17 |
| Capo VII. | Commissione di Edilizia ed Ornato » | 19 |
| Capo VIII. | Disposizioni per l'applicazione del presente regolamento » | 21 |
| Capo IX. | Sorveglianza e penalità » | 22 |





CAPO I.º

Autorizzazione per la esecuzione di lavori

Art. 1.

Quando qualcuno vorrà

- a) demolire totalmente o parzialmente un fabbricato od un muro, costruire a nuovo o fare qualche modificazione in costruzioni esterne, anche se appartenenti a fabbriche in ritiro dalla fronte delle vie o esistenti in luogo chiuso, sieno pubbliche, private, o monumentali;
- b) rinnovare le tinte o applicare intonachi, eseguire dipinti di figura od ornamentali di qualsiasi genere o restaurare o togliere quelli già esistenti, sulle facciate delle case e su altri muri delle medesime, esposti alla vista del pubblico ;

- c) apporre, all'esterno dei fabbricati e in vista del pubblico, tende, lapidi, iscrizioni, stendardi, insegne, cartelli, scritte o tabelle commerciali ecc.
- d) occupare temporariamente o manomettere aree pubbliche a scopo di fabbrica;
- dovrà nei casi contemplati in a) b) c) darne denuncia al Sindaco, e nei casi contemplati in d) farne domanda alla Giunta Municipale.

Art. 2.

Le dénonciations comma a) b) c) e le domande comma d) di cui l'art. 1, saranno prodotte in bollo competente e firmate dal proprietario richiedente o da chi lo rappresenta.

Nei casi di cui l'art. 1 in a), la denuncia sarà accompagnata dal disegno del progetto, in un solo esemplare, eseguito in carta libera. Tale disegno, se venga approvato, sarà conservato in Municipio.

Nei casi, di cui l'art. 1 in b) c), il disegno sarà accompagnato da tutte le necessarie indicazioni, anche riguardo ai colori, e dal testo delle scritte o iscrizioni. Trattandosi poi di opere importanti di scultura, sarà presentato anche il relativo bozzetto in gesso.

Art. 3.

I disegni saranno eseguiti con chiarezza ed in scala metrica conveniente, così per l'insieme, come pei dettagli.

Art. 4.

Se, trascorsi sei mesi dal giorno in cui fu rilasciato il certificato di nulla osta (comma a) b) c), o concesso il permesso, comma d), l'opera non sarà stata iniziata, la denuncia e la domanda si riterranno come non fatte.

CAPO II.º

Prescrizioni relative alla esecuzione dei lavori

Art. 5.

Prima di dar principio a qualsiasi opera, ove si tocchi il suolo pubblico, devesi di regola recingere il luogo destinato al lavoro con un assito, costruito su quella linea ed in quei modi, che saranno concordati con l'Autorità Municipale.

Non sarà necessaria la costruzione di tale assito quando si tratti di opere di pochissima entità o di opere da eseguirsi nei piani superiori di un fabbricato.

Quando poi fosse per essere soverchio l'impedimento al pubblico passaggio, non sarà permesso (salvo i casi in cui debbansi gettare fondamenta) cingere con assito o ingombrare in qualsiasi altro modo alcuna parte del suolo pubblico.

In tutti i casi, il costruttore deve rigorosamente attenersi alle norme di sicurezza contenute negli Art. 37, 38, 39, 40 del presente Regolamento.

Art. 6.

Prima dell'impianto di un assito, il costruttore dovrà addivenire, in concorso del Municipio, ad un atto di consegna dei marciapiedi e materiale di sistemazione stradale, che verranno racchiusi, per farne poi la dovuta riconsegna, dopo eseguito il ripristino, a lavoro ultimato.

Se l'assito avesse a racchiudere lampade della pubblica illuminazione, piastre di indicazioni stradali, smaltiti od infissi di ragione o servizio del Municipio, il costruttore deve farne cenno nella domanda di licenza.

Prima di manomettere il suolo pubblico, il costruttore deve pure darne avviso alle imprese delle pubbliche condutture ed uniformarsi alle istruzioni, che dalle me-

desime venissero date, nell'intento di prevenire ogni guasto alle condutture stesse o alle loro diramazioni.

Art. 7.

Chi fabbrica deve provvedere a che le vie e gli spazi pubblici adiacenti alla fabbrica sieno sempre mantenuti sgombri da materiali, rottami od altri oggetti attinenti alla costruzione. Solo in caso di assoluta necessità, può essere permesso, dall'Autorità Municipale, il deposito temporaneo di materiali, con quelle norme che, in ogni caso, torneranno opportune.

Art. 8.

Se nei lavori di scavo o nel restaurare o demolire un edificio qualsiasi, si venisse a scoprire qualche oggetto di pregio artistico o storico, dovrà esserne immediatamente avvisata l'Autorità Municipale, la quale ordinerà i provvedimenti, consentiti dalle norme vigenti per la conservazione dei Monumenti.

Art. 9.

Chi ha fabbricato deve, appena compiuti i lavori, far levare gli assiti, i ponti ecc. e restituire alla circolazione il suolo pubblico, rimesso lodevolmente in pristino e perfettamente sgombro, a tutta sua cura e spesa; sarà inoltre obbligato alla rifusione dei danni che avesse arrecati, con operazioni di qualsiasi genere, sul suolo pubblico o nel sottosuolo.

CAPO III.º

Altezza dei fabbricati ed opere esterne

Art. 10.

Gli edifici da costruirsi non potranno avere una altezza maggiore di una volta e mezza la larghezza della

via adiacente. Qualunque però sia questa larghezza, è sempre permesso di raggiungere l'altezza di metri 10 ed è vietato di superare quella di 22.

Fra edifici separati o fra corpi sporgenti di uno stesso edificio, l'area lasciata scoperta non potrà avere una larghezza inferiore alla quarta parte dell'altezza del più elevato edificio di fianco. In ogni modo non sarà mai minore di tre metri.

Art. 11.

I fabbricati, nelle parti in vista del pubblico, devono essere conservati in condizioni estetiche soddisfacenti. Se l'aspetto esterno d'un fabbricato, per mancanza d'intonachi o di tinte, apparisse men che decente, l'Autorità Municipale diffiderà il proprietario a provvedere e, s'egli non vi si presta, potrà, udito il parere della Commissione all'Ornato, fare eseguire il lavoro d'ufficio, a tutte spese del proprietario stesso, osservato il procedimento prescritto dal Cap. VIII. della legge Comunale.

Art. 12.

Chiunque voglia fabbricare in arretramento dalla linea stradale esistente o determinata da un piano regolatore, dovrà mantenere possibilmente la facciata parallela alla detta linea ed eseguire tutte quelle opere di sicurezza e di decoro sui muri di confine, laterali allo spazio lasciato libero, che saranno richieste dall'Autorità Municipale, udita la Commissione di Edilizia e di Ornato. Eguale obbligo incomberà a chi vorrà demolire un fabbricato.

Art. 13.

Le finestre pei sotterranei devono essere aperte possibilmente nei muri dei fabbricati e munite di opportuna difesa in pietra o in metallo. Quando fosse assolutamente impossibile aprire dette fenestre nei muri dei fabbricati

e risultasse quindi necessario praticarle nel piano dei marciapiedi, saranno munite di lastre di pietra o di ghisa, con trafori circolari o diagonali del diametro massimo di centim. 4, o di cristallo di uno spessore conveniente.

Sono proibite le inferriate costituite da semplici bastoni.

Art. 14.

Non si potrà mai occupare parte dell'area stradale con lo zoccolo dei fabbricati e tanto meno con gradini d'accesso alle porte dei fabbricati stessi, senza speciale concessione dell'Autorità Municipale.

Art. 15.

Verso la pubblica via i contorni di luci di porte, botteghe, finestre, comprese anche quelle di cantina, e così le cornici ai vari piani, dovranno essere costruiti solidamente e, di regola, in pietra da taglio, o cemento.

Art. 16.

Le decorazioni degli edifici e gli infissi di qualunque genere, per l'altezza di m. 2.20 dal suolo pubblico, non devono sporgere più di metri 0.10 dallo zoccolo del fabbricato.

Art. 17.

Tutti i muri nuovi o riattati, ad eccezione di quelli a pietra vista e di quelli in laterizi a lavoro quadro, devono, nella parte visibile dalla pubblica via, essere intonacati entro il termine di sei mesi dalla loro costruzione o dal loro riattamento.

Art. 18.

Le fronti esterne degli edifici formanti in complesso un corpo architettonico, spettino essi ad uno o a più

proprietarii, dovranno conservarsi uniformi anche nelle tinte.

Art. 19.

Eseguendosi parziali modificazioni sulla facciata di uno stabile, si dovrà procurare che mediante l'intonaco e la tinta, sia posta in armonia la parte nuova con la vecchia.

Art. 20.

È vietato usare nelle linteaggiature il bianco schietto e qualsiasi colore possa, a giudizio della Commissione all'Ornato, riuscire stonato e tale da deturpare il pubblico aspetto.

Art. 21.

Tutte le imposte di porte o botteghe, fatte nuove o restaurate, dovranno aprirsi verso l'interno.

Le finestre con soglia alta dal suolo meno di m. 2.50 non potranno, nelle nuove costruzioni o nei restauri, essere munite di inferriate sporgenti, nè di imposte che si aprano, in qualsiasi modo, verso l'esterno.

Le imposte delle finestre dei piani superiori non potranno essere permesse a volata, se non costruite a griglia e munite di solide ferramenta di ritegno.

Alle finestre delle cantine non potranno essere applicate imposte di legno.

Art. 22.

Gli infissi da applicarsi alle fronti delle case, come insegne, cartelli, vetrine, tende ecc., dovranno trovare opportuna sede fra le linee architettoniche, in modo da non interromperle o nasconderne la vista. Sarà in facoltà dell'Autorità Municipale di ordinare ogni modificazione o trasposizione, che ritenesse opportuna.

Art. 23.

Sono ammesse le semplici scritte sui muri, purchè eseguite in modo non disdicevole.

Art. 24.

Non potranno collocarsi sulla fronte delle case braccia di lanterne, di insegne, di tende ecc. che si protendano sulla pubblica via ad altezza inferiore di metri 2.50.

Art. 25.

Nessuno potrà condurre fili o tubi aerei o sotterranei attraverso le strade della Città, senza permesso della Giunta Municipale.

Art. 26.

Tutte le fabbriche dovranno esser munite di gronde di capacità sufficiente per raccogliere le acque piovane, le quali, mediante tubi discendenti di metallo, dovranno sfogare nella galleria della strada. Quando poi la via o lo spazio pubblico manchi di galleria, è tollerato lo scarico delle piovane a rasosuolo, sottopassando, ove ciò sia possibile, al marciapiedi. Sotto lo scarico a rasosuolo sarà collocata una lastra di pietra di almeno 0,30 per 0,40.

I tubi discendenti possono essere incassati nel muro od anche soltanto applicati ad esso.

La porzione inferiore per altro, per una altezza non minore di m. 3,60 misurata dal suolo, deve essere sempre incassata nel muro. I tubi incassati devono essere di ghisa.

Art. 27.

Nel caso di rottura di qualche tubo conduttore delle acque piovane verso la via pubblica, il proprietario è

tenuto a farne tosto eseguire la riparazione e questa deve compiersi entro il termine strettamente necessario. — Il tubo provvisorio di deviazione deve essere applicato ad una altezza non minore di m. 3.60 dal suolo e sporgere in guisa che l'acqua cada fuori del marciapiede.

Art. 28.

Dovrà convenientemente essere provveduto anche alla raccolta delle acque piovane che cadono o pervengono nei cortili ed al loro sfogo in speciali condotti, nelle gallerie della strada.

Art. 29.

La costruzione, la ricostruzione e manutenzione dei selciati e dei marciapiedi spetta unicamente al Municipio. Nessuno potrà quindi permettersi di manomettere, sia pure per rinnovarli, i marciapiedi ed i selciati dinanzi al proprio fabbricato o di costruire a nuovo marciapiedi, ove non esistessero, senza averne ottenuta regolare autorizzazione dell' Autorità Municipale, la quale dovrà prescrivere le norme da osservarsi nell'esecuzione dell'opera.

Se, a particolare vantaggio di un proprietario, si dovesse, per un tratto di selciato o di marciapiedi, variare la costruzione, con un aumento di spesa, detto proprietario sarà tenuto al risarcimento, verso il Comune, della maggiore spesa incontrata.

CAPO IV.º

Prescrizioni relative alla sicurezza pubblica*Art. 30.*

I fabbricati devono erigersi o riformarsi in conformità alle migliori norme dell' arte e devono essere mantenuti

dai proprietari, in modo da presentare costantemente tutti i requisiti necessari di solidità e sicurezza.

Art. 31.

I locali, destinati a deposito di materie infiammabili, devono essere costruiti a volta od a voltine, con travicelli di ferro, avere un'apertura per cui penetri luce diretta e chiudersi con serramenti, foderati con lamiera metallica.

Art. 32.

È vietato applicare, sporgenti dai muri frontali prospettanti la pubblica via, canne di camino, di stufa, di forno e simili.

I fumajuoli dovranno avere una conveniente altezza ed essere solidamente assicurati.

Art. 33.

Nei lavori di escavazione, devono usarsi tutte quelle cautele che valgono ad impedire qualsiasi franamento.

Art. 34.

Nelle demolizioni è proibito gettare al suolo travi o pietre pesanti o grossi pezzi di muraglia, per non danneggiare, con lo scuotimento del terreno o per altro modo, i fabbricati vicini.

Art. 35.

Verso la pubblica via è proibito gettare materiale di demolizione, ancorchè minuto, ed altri oggetti quali che sieno. Questi e quelli devono essere calati entro panieri o per appositi condotti, ovvero legati con corde e colle debite precauzioni. Qualora però vi fosse assito di cinta, si potranno gettare, internamente, i materiali. In tal

caso questi dovranno essere opportunamente bagnati per evitare i danni della polvere. L'Autorità Municipale avrà però il diritto di sospendere tale operazione quando lo credesse opportuno.

Art. 36.

Nell'interno degli assiti (Art. 5) non si devono appoggiare materiali al recinto, in quantità tale da comprometterne la solidità.

Le imposte delle aperture da praticarsi in questi recinti devono aprirsi all'interno ed essere mantenute chiuse a stanga od a catenaccio, durante la sospensione dei lavori.

Gli assiti od altri ripari devono essere muniti agli angoli di lanterne, che si accenderanno al cadere del giorno e si manterranno accese durante la notte, per cura di chi fabbrica.

Art. 37.

Quando si eseguisce un lavoro qualsiasi, sulla fronte di un fabbricato, e non risulti necessaria o sia proibita la costruzione di un assito di cinta, si devono collocare opportuni segnali, che servano di sicuro avvertimento ai passanti.

Art. 38.

I ponti di servizio e le armature dovranno avere per forma, dimensioni e collegamento delle loro parti, tutti i requisiti necessari a garantire la sicurezza dei lavoratori e ad impedire la caduta dei materiali. Chiunque vuol fabbricare deve perciò rigorosamente attenersi, nella costruzione di detti ponti e armature, alle norme e ai disegni già approvati dall'Autorità Municipale ed ostensibili presso l'Ufficio Tecnico.

Saranno escluse le scale a mano, salvo casi eccezionali,

nei quali, di volta in volta, occorrerà speciale autorizzazione. S'intende che, permesso l'uso di scale a mano, esse dovranno essere custodite costantemente da un uomo al piede.

Art. 39.

Nel caso in cui fosse necessario interrompere la esecuzione delle opere, il costruttore dovrà togliere al più presto gli assiti, le armature e tutto ciò che riuscisse d'ingombro al pubblico passaggio. Prima però, dovrà far eseguire i lavori necessari di finimento (intonacatura, tinteggiatura ecc.) e di robustamento delle parti costruite, nei riguardi della sicurezza pubblica. Quando il proprietario manchi all'adempimento di tale prescrizione, l'Autorità Municipale provvede all'esecuzione delle opere di cui sopra a termini di legge.

Art. 40.

Risultando che un edificio, un muro od un'opera qualsiasi, stabile o provvisoria, minacci rovina, l'Autorità Municipale fa intimare al proprietario l'ordine di procedere senza ritardo alla riparazione od alla demolizione, secondo i casi, degli edifici, muri od opere minaccianti rovina, ordinando anche, se occorre, lo sgombro dei locali pericolanti e tutti quei provvedimenti d'urgenza che sono nelle attribuzioni del Sindaco, a sensi degli Art. 133 e 167 (n. 5) della Legge Comunale e Provinciale.

CAPO V.º

Prescrizioni relative all'igiene

Art. 41.

È obbligo di chi intende costruire o restaurare una casa d'abitazione, il provvedere ad una efficace ventilazione ed illuminazione dei locali costituenti il fabbricato.

Art. 42.

I proprietari devono adottare provvedimenti valevoli ad impedire che l'umidità salga dalle fondazioni ai muri sovrastanti. Il suolo dei cortili deve essere inclinato in modo da assicurare il pronto scolo delle acque.

Art. 43.

Ogni fabbricato destinato ad abitazione dev'essere provveduto di un conveniente numero di latrine, le quali devono ricevere aria e luce diretta e devono essere costruite in modo, da risultarne esclusa ogni comunicazione coi lavandini ed ogni possibile infiltrazione nei pozzi d'acqua potabile.

Non è permessa la costruzione di latrine sporgenti dai muri, visibili dalla pubblica via.

Art. 44.

Riguardo all'apertura ed alla conservazione dei pozzi d'acqua potabile, alla costruzione di pozzi neri, acquai, lavatoi, condotti di scarico, mondezzai, come riguardo all'osservanza delle disposizioni che si riferiscono alla visita sanitaria dei fabbricati, ognuno sarà tenuto a conformarsi alle norme stabilite dal Regolamento Municipale di igiene.

CAPO VI.º

Servitù d'ordine pubblico

Art. 45.

All'Autorità Municipale è riservata, per ragioni di pubblico servizio, la facoltà di applicare alle fronti dei fabbricati o costruzioni di qualsiasi natura, prospettanti le pubbliche vie:

a) le mensole, i ganci, i tubi ecc. per la pubblica illuminazione;

b) i nomi delle piazze, corsi, vie e vicoli, ed i numeri civici delle case.

Art. 46.

I numeri civici, collocati su ogni singolo fabbricato, a cura dell'Autorità Municipale, devono, dal proprietario del medesimo, essere costantemente mantenuti in posto.

Gli indicatori delle vie sono apposti, a spese civiche, nei luoghi stabiliti dall'Autorità Municipale e il proprietario della casa non può sottrarli alla pubblica vista.

Art. 47.

Quando fosse necessario coprire con insegne, cartelli o scritte commerciali un numero civico, esso dovrà essere riportato sull'insegna, cartello o scritta, a spese del Municipio.

Art. 48.

In caso di demolizione di fabbricati che non debbano più essere ricostruiti o nel caso di soppressione di porte esterne d'accesso, il proprietario deve notificare al Municipio il numero o i numeri civici che vanno a scomparire e restituire le relative piastrelle.

Art. 49.

Quando venga costruito un nuovo fabbricato od un fabbricato, segnato con un solo numero, venga distinto in due o in più riparti, con separati ingressi, è dovere del proprietario di darne immediata notizia al Municipio.

CAPO VII.°

Commissione di Edilizia e d'Ornato

Art. 50.

La Commissione di Edilizia e di Ornato dà alla Giunta Municipale, quando le sia richiesto, il proprio parere in materia d'arte, anche se non attinente all'Edilizia.

Art. 51.

La civica Commissione di Edilizia e Ornato è composta del Sindaco o di un Assessore, da lui delegato, che la presiede, e di quattro membri, nominati dal Consiglio Comunale, i quali durano in carica due anni, sono rieleggibili e si rinnovano per metà ogni anno. Funge da segretario della Commissione il Segretario Municipale della Sezione Lavori Pubblici.

Art. 52.

La Commissione viene invitata ad adunarsi ufficialmente dall'Autorità Municipale, tutte le volte che detta Autorità stimi opportuno. La Commissione, però, dovrà venire convocata, dalla stessa Autorità Municipale, anche ogni qual volta almeno due dei Membri, componenti la Commissione stessa, ne facciano domanda in iscritto, e potrà occuparsi, sempre nell'ambito delle proprie attribuzioni, di lavori da compiersi o compiuti, studiarli e presentare le proprie proposte, osservazioni o voti all'Autorità Municipale.

Quando, durante l'esecuzione di un lavoro, si volessero fare modificazioni al progetto ammesso dal Municipio, dette modificazioni dovranno essere sottoposte all'esame della Commissione, all'uopo riconvocata, e quindi ripresentate al Sindaco pel nuovo certificato di nulla osta.

Art. 53.

Perchè le sedute della Commissione sieno legali, basta la presenza di tre dei suoi componenti e del Segretario.

Art. 54.

In mancanza del Sindaco e dell'Assessore da lui delegato, le sedute sono presiedute dal più anziano dei membri presenti, il quale dirigerà la discussione.

Art. 55.

Il voto della Commissione di Edilizia e Ornato è semplicemente consultivo.

Art. 56.

Le deliberazioni si prendono collegialmente a maggioranza di voti e nessuno potrà dare ufficialmente il proprio parere o voto se non nelle adunanze della Commissione.

Art. 57.

La Commissione, ove se ne presenti la convenienza o la necessità, potrà delegare, per un determinato argomento, il mandato di relatore a qualcuno dei suoi membri.

Art. 58.

Ogni oggetto da trattarsi si porterà, di regola, in discussione in due sedute successive; esaminando e discutendo, nella prima, i disegni e i documenti relativi, ma riserbando la votazione alla seconda.

Art. 59.

Delle sedute della Commissione verrà steso dettagliato verbale, registrante i vari pareri e le relative votazioni; il verbale sarà letto, approvato e firmato nella seduta successiva e potrà essere reso anche di pubblica ragione, ove dalla maggioranza della Commissione si giudichi necessario.

CAPO VIII.°

Disposizioni per l'applicazione del presente Regolamento*Art. 60.*

L'osservanza del presente Regolamento è obbligatoria entro la Città e nei borghi, nel Campo Marzio, lungo le salite a Monte Berico, dei portici e delle scalette. Inoltre tutti i proprietari che intendessero edificare o ricostruire alla pubblica vista, in qualsiasi altra parte del Comune esterno, come pure coloro che volessero collocare ricordi funebri nei cimiteri delle frazioni suburbane, saranno tenuti a farne denuncia, a tenore degli Art. 1.° e 4.° del presente Regolamento, all'Autorità Municipale, che rilascerà il regolare nulla osta, dopo aver esaminati i disegni e indicate le norme da osservarsi dal costruttore.

Art. 61.

Il presente Regolamento avrà vigore un mese dopo la sua regolare pubblicazione.

Art. 62.

Col giorno dell'attivazione del presente Regolamento, restano abrogati i Regolamenti anteriori, avvisi o manifesti, in materia di Edilizia ed Ornato.

CAPO IX.°

Sorveglianza e Penalità*Art. 63.*

L'Ingegnere Capo Municipale e gli impiegati tutti dell'Ufficio Tecnico, hanno obbligo di sorvegliare le condizioni di sicurezza ed estetiche dei fabbricati e che nessun lavoro si eseguisca senza regolare certificato di nulla osta, e per i lavori ammessi, che si proceda esattamente secondo il progetto riconosciuto regolare e con le norme e cautele stabilite. In qualsiasi caso d'infrazione del presente Regolamento, essi hanno obbligo di constatare la contravvenzione e di farne immediato rapporto all'Autorità Municipale.

La constatazione delle contravvenzioni può inoltre venir fatta dalle Guardie Municipali e dagli Agenti della forza pubblica.

Art. 64.

Le Autorità e gli agenti municipali e i membri della Commissione di Edilizia e d'Ornato hanno diritto di accedere nelle località ove si eseguono opere edilizie e di ispezionare i lavori.

Il proprietario od il costruttore dovrà esibire, se richiesto, i tipi e le ordinazioni scritte dell'Ingegnere o del Capo-mastro.

Art. 65.

Ricevuto il rapporto che constata la contravvenzione, l'Autorità Municipale, salvo i casi d'urgenza in cui sia applicabile l'Art. 133 della Legge Comunale e Provinciale,

prescrive, mediante diffida, all'interessato il termine, entro il quale deve prestarsi alla osservanza delle disposizioni violate.

Art. 66.

Qualora, entro il termine fissato, non si ottemperi alla diffida, l'Autorità Municipale procede, a norma dei casi, a termini degli Art. 175, 176, 177, 178 della Legge Comunale e Provinciale.

